

AVVISO PUBBLICO

Restituzione a titolo provvisorio, con successivo riversamento, degli importi corrispondenti alle somme effettivamente versate:

- a titolo di Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli anni **2016** e **2017**,
- a titolo d'imposta sui redditi delle società (IRES) per gli anni **2016**, **2017** e **2021** limitatamente alla quota pari ai 7/10 spettante alla Regione autonoma della Sardegna

ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della L.R. n. 17 del 22 novembre 2021

INDICE

| | |
|--|---------|
| Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione | pag. 3 |
| Art. 2 – Quadro normativo di riferimento | pag. 3 |
| Art. 3 – Tipologia di agevolazione | pag. 4 |
| Art. 4 – Risorse finanziarie | pag. 4 |
| Art. 5 – Soggetto attuatore | pag. 5 |
| Art. 6 – Soggetti beneficiari | pag. 5 |
| Art. 7 – Requisiti di ammissibilità | pag. 6 |
| Art. 8 – Regime di aiuto | pag. 8 |
| Art. 9 – Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione | pag. 10 |
| Art. 10 – Procedura di ammissibilità delle istanze | pag. 12 |
| Art. 11 – Erogazione del finanziamento | pag. 16 |
| Art. 12 – Controlli | pag. 16 |
| Art. 13 – Obblighi delle imprese beneficiarie | pag. 17 |
| Art. 14 – Revoca, decadenza e rinuncia | pag. 17 |
| Art. 15 – Diritto di accesso agli atti | pag. 18 |
| Art. 16 – Ricorsi | pag. 19 |
| Art. 17 – Responsabile del procedimento, pubblicazioni e contatti | pag. 19 |
| Art. 18 – Trattamento dei dati personali | pag. 19 |
| Art. 19 – Disposizioni finali | pag. 20 |

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

Con il presente avviso la Agenzia sarda delle Entrate (ASE), per conto della Regione Autonoma della Sardegna, intende sostenere le imprese del settore turistico ricettivo, indebolito dalla crisi economica causata dalla pandemia SAR-COV 19, con l'obiettivo di rafforzarne la capacità di liquidità e, conseguentemente, la tenuta, con attese ricadute anche negli altri settori della filiera turistica.

Articolo 2

Quadro normativo di riferimento

- Legge Regionale 22/11/2021, n. 17 "Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale." - art. 12, commi 2, 3 e 4 "Sospensione di obblighi fiscali" e s.m.i. ;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24.12.2013, prorogato fino al 31 dicembre 2023 con Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/25 del 18/05/2023 avente ad oggetto l'approvazione definitiva delle Direttive di attuazione art. 12 della L.R. n. 17 del 2021 "Sospensione di obblighi fiscali";
- D. Lgs 31/03/1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02 del 19.01.2008;
- DM 25 maggio 2023 in GU serie generale n. 129 del 05.06.23 "Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese";
- Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza del 1° maggio 2023, n. 2023/C 141/03 del 30 aprile 2023 in GUCE C 141 del 24 aprile 2023;
- Sentenza della Corte di Giustizia europea (Ottava Sezione) 28 ottobre 2020 «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Articolo 3 – Aiuto "de minimis" – Articolo 6 – Controllo – Imprese che superano il massimale "de minimis" a causa del cumulo con aiuti ottenuti in precedenza – Possibilità di scelta tra la riduzione o la rinuncia ad un precedente aiuto al fine di rispettare il massimale de "minimis"», nella causa C-608/19;
- Consiglio di Stato Sez. III, Sentenza del 07.04.2021, n. 2792, sempre in merito alla possibilità di scelta tra la riduzione o la rinuncia ad un precedente aiuto al fine di rispettare il massimale de "minimis";

Articolo 3

Tipologia di agevolazione

L'agevolazione è concessa sotto forma di:

- a) restituzione, a titolo provvisorio, di un importo corrispondente alle somme effettivamente versate a favore della Regione autonoma della Sardegna a titolo d'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli anni 2016 e 2017, afferente alle attività di cui al successivo art. 6 del presente avviso, con correlato obbligo di riversamento delle somme provvisoriamente restituite, da eseguirsi, rispettivamente, entro il 31 luglio 2026 ed entro il 31 luglio 2027, senza applicazione di interessi, come indicato nell'articolo 10 dell'allegato 1 alla Deliberazione della Giunta regionale n. 18/25 del 18.5.2023 (d'ora in poi "direttive");
- b) restituzione, a titolo provvisorio, di un importo corrispondente alle somme effettivamente versate a titolo d'imposta sui redditi delle società (IRES) per gli anni 2016 e 2017, limitatamente alla quota pari ai 7/10 spettante alla Regione autonoma della Sardegna, afferente alle attività di cui al successivo art. 6 del presente avviso, con correlato obbligo di riversamento delle somme provvisoriamente restituite, da eseguirsi, rispettivamente, entro il 31 luglio 2026 ed entro il 31 luglio 2027, senza applicazione di interessi, come indicato nell'articolo 10 delle direttive;
- c) restituzione, a titolo provvisorio, di un importo corrispondente alle somme effettivamente versate a titolo d'imposta sui redditi delle società (IRES) per l'anno 2021, limitatamente alla quota pari ai 7/10 spettante alla Regione autonoma della Sardegna, afferente alle attività di cui al successivo art. 6 del presente avviso, con correlato obbligo di riversamento delle somme provvisoriamente restituite, da eseguirsi entro il 31 luglio 2026, senza applicazione di interessi, come indicato nell'articolo 10 delle direttive;

L'importo corrispondente alle somme effettivamente versate è parametro per il calcolo del beneficio e rappresenta il tetto massimo. L'istante può chiedere una agevolazione di misura inferiore anche a salvaguardia del rispetto dei tetti massimi previsti per gli aiuti de minimis di cui al successivo articolo 8. Analogamente, l'istante può richiedere tutte le agevolazioni previste dall'avviso o solo alcune di esse.

Articolo 4

Risorse finanziarie

La dotazione finanziaria prevista nel bilancio dell'ASE, a valere sul capitolo SC01.0750 (entrata EC200.020), per la restituzione a titolo provvisorio di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) del presente avviso, ammonta, al netto degli oneri massimi presunti dovuti per l'istruttoria dell'assistenza tecnica (AT), valutati in euro 126.000,00 oltre l'IVA di legge (per un importo totale stimato pari a € 153.720,00), a complessivi euro 7.512.946,67, di cui:

- Euro 1.615.426,67 per la restituzione a titolo provvisorio di cui all'art.3, lettera a) annualità 2016,
- Euro 1.615.426,67 per la restituzione a titolo provvisorio di cui all'art.3, lettera b) annualità 2016,
- Euro 1.615.426,67 per la restituzione a titolo provvisorio di cui all'art.3, lettera c) annualità 2021,
- Euro 1.333.333,33 per la restituzione a titolo provvisorio di cui all'art.3, lettera a) annualità 2017,
- Euro 1.333.333,33 per la restituzione a titolo provvisorio di cui all'art.3, lettera b) annualità 2017.

A seguito di minori oneri per l'AT, rispetto a quelli presunti, condizionati dal definitivo numero totale di richieste di finanziamento che perverranno all'Agenzia Sarda delle entrate e dal numero effettivo di pratiche da sottoporre all'AT per la valutazione di adeguatezza, le somme a disposizione potranno variare in aumento rispetto al suesposto riparto.

Se le somme destinate ad una delle misure, come sopra ripartite, sono di entità superiore alle somme richieste, la differenza è attribuita alla misura che ha ricevuto maggiori richieste in termini di risorse finanziarie, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, secondo la metodologia indicata all'articolo 9, comma 7, dell'allegato 1 alla Deliberazione della Giunta regionale n. 18/25 del 18.5.2023 (le "direttive").

Le residuali complessive economie sono portate in aumento dello stanziamento programmato per l'annualità successiva a garanzia della misura della sospensione IRAP di cui al comma 1 dell'art.12 della LR 17/2021.

Articolo 5

Soggetto attuatore

L'Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), che opera per conto della Regione Autonoma della Sardegna, è competente all'attuazione della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 – Art. 12, commi 2, 3 e 4 "Sospensione di obblighi fiscali", in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 38/3 del 21.12.2022 e nel rispetto delle Direttive di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/25 del 18/05/2023.

Articolo 6

Soggetti beneficiari

Possono presentare istanza di accesso le imprese che svolgono attività ricettive con i seguenti codici ATECO:

| | |
|----------|--|
| 55.10.00 | Alberghi |
| 55.20.10 | Villaggi turistici |
| 55.20.20 | Ostelli della gioventù |
| 55.20.30 | Rifugi di montagna |
| 55.20.40 | Colonie marine e montane |
| 55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
| 55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
| 55.20.53 | Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche |
| 55.30.00 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
| 55.90.10 | Gestione di vagoni letto |
| 55.90.20 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |

Si intende per "impresa" qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Nell'esercizio dell'attività ricettiva, da intendersi come attività principale, le imprese possono offrire, nella medesima unità locale, servizi complementari alla propria clientela, in rapporto di stretta accessorietà

rispetto alla prestazione principale¹, quali a titolo meramente esemplificativo: la somministrazione di alimenti e bevande, i servizi di wellness, i servizi balneari, i servizi escursionistici e ogni altro servizio offerto agli ospiti soggiornanti. In tali casi, è pertanto ammessa la combinazione dei codici ATECO sopra riportati con altri codici ATECO. Il possesso di codici ATECO diversi dai precedenti, in assenza del rapporto di accessorietà appena richiamato, è ammesso purché collegato ad attività non operativa e non produttrice di alcun reddito.

L'impresa, può avere più unità locali adibite a struttura ricettiva.

Per le attività di alloggio connesse alle aziende agricole e alle aziende ittiche, considerato che le stesse possono operare in quanto complementari ad una azienda agricola o ittica, è ammessa la combinazione dei due codici ATECO (struttura ricettiva più attività agricola o ittica). La fruizione dell'agevolazione è consentita se i debiti IRAP e IRES che scaturiscono dalle relative dichiarazioni sono unicamente prodotti dalle attività di alloggio, in caso contrario si rinvia al rispetto delle regole imposte dal regolamento (UE) 2019/316.

Articolo 7

Requisiti di ammissibilità

Alla data di presentazione della istanza di cui all'art. 9 del presente avviso, le imprese devono possedere, pena l'inammissibilità, contestualmente i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite, attive e iscritte al Registro delle Imprese;
- b) avere domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna;
- c) gestire strutture ricettive almeno dal 01.01.2014;
- d) operare esclusivamente nei settori economici ammissibili al finanziamento, come individuati ai sensi dell'art. 6 del presente avviso;
- e) non incorrere in una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; a tal fine la concessione delle agevolazioni è condizionata in via risolutiva ai sensi delle norme di cui al Decreto legislativo precitato.
- f) i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei contratti) non devono trovarsi in una delle situazioni previste dal comma 1 del medesimo articolo;
- g) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate e/o non definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di cui al comma 6, dell'art. 94, al comma 2 dell'art. 95 e all'allegato II.10 del decreto legislativo n. 36/2023;
- h) non essere oggetto di applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- i) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non trovarsi nelle condizioni previste dall'ordinamento nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;

¹ Non è sufficiente che la prestazione complementare assicuri una generica utilità all'attività principale: occorre piuttosto che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione principale e non solo che questa sia resa possibile o più agevole in funzione dell'effettuazione della prestazione accessoria (si veda la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.230 del 15/7/2002).

- j) nel caso di grandi imprese, trovarsi in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-;
- k) trovarsi nelle condizioni di regolarità contributiva di cui ai decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 24/10/2007 e del 30/01/2015;
- l) non avere posizioni debitorie nei confronti delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e delle loro società controllate e partecipate, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 5/2016, così come sostituito dall'art. 6, comma 3, L.R. 11 agosto 2021, n. 16;
- m) rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- n) rispettare i massimali di aiuto de minimis secondo quanto previsto dalla normativa europea e come richiamati nel successivo articolo 8;
- o) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, e nel caso contrario avere già rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure avere depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato (c.d. Clausola Deggendorf);
- p) non deve essere impresa in difficoltà. Si definisce imprese in difficoltà l'impresa che soffre una delle seguenti condizioni:

–nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

–nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

–qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

–nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
- il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo (ad eccezione dei requisiti di cui alle lettere j) e p) oggetto di specifica valutazione in fase di istruttoria delle domande) è attestato dal richiedente nella forma di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la presentazione della istanza, oltre che con le dichiarazioni allegate, rese nella medesima forma, di cui al successivo articolo 9.

Articolo 8

Regime di aiuto

Le agevolazioni di cui all'art. 3 del presente avviso sono attuate in conformità e nei limiti della normativa europea in materia di Aiuti di Stato, nel rispetto del regime di Aiuti "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (di seguito indicato come Regolamento), come previsto dall'art.6 delle direttive .

Campo di applicazione

L' agevolazione rientra nella categoria degli aiuti di stato individuali "de minimis", subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione. La registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale aiuti (RNA) è in capo all'ASE (soggetto concedente), ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 115/2017.

Cumulo

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento de minimis vigente, gli aiuti concessi ai sensi del presente Avviso possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento de minimis vigente, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis» automatici, il RNA utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.

Ai fini del cumulo, i tre esercizi finanziari di riferimento sono il 2023, 2022 e 2021.

L' importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili a un'impresa unica non può superare euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco dei tre menzionati esercizi finanziari (massimale pertinente). Nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti comporti il superamento del massimale pertinente non sarà possibile beneficiare dell'aiuto richiesto ai sensi del par. 7 art. 3 Regolamento 1407/2013, fermo restando che l'impresa beneficiaria può chiedere di accedere all'agevolazione anche per importi inferiori come sotto richiamato.

È necessario, quindi, che le imprese, ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 9, tengano in debita evidenza gli aiuti cd. automatici (tra cui quelli fiscali in particolare) di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati nel Registro nazionale aiuti, al fine di non richiedere aiuti «de minimis» in misura superiore al massimale effettivamente fruibile.

L'impresa richiedente, prima della definitiva decisione sulla concessione del beneficio e a seguito di specifica comunicazione con la quale l'Amministrazione rileva un possibile superamento del limite massimo del de minimis (pari a 200.000,00), può:

1. richiedere la riduzione della sovvenzione di cui al presente avviso, proporzionalmente per ciascuno degli interventi per i quali è stata presentata domanda;
2. e/o procedere alla rinuncia a precedenti aiuti de minimis già concessi, nella misura necessaria per rispettare il massimale complessivo ammissibile.

In tali casi l'impresa dovrà integrare la domanda, successivamente alla comunicazione da parte dell'Amministrazione, con la richiesta di riduzione del beneficio di cui al presente avviso (proporzionalmente per ciascuno degli interventi per i quali è stata presentata domanda) e/o con l'attestazione dell'avvenuta rinuncia (totale o parziale) a precedenti aiuti, rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tale integrazione dovrà pervenire nel termine di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione; in caso di mancata integrazione entro i termini predetti l'impresa richiedente sarà esclusa dal beneficio.

Per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Trasparenza dell'aiuto

Gli aiuti di cui al presente avviso sono calcolati come equivalente sovvenzione lordo (ESL) e sono da considerarsi aiuti «de minimis» trasparenti alla presenza delle seguenti condizioni:

- a) il beneficiario non deve essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non deve soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario deve trovarsi in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
- b) l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione secondo quanto previsto dall'art. 4 par. 3 lett. C) del Regolamento 1407/2013.

Calcolo dell'Equivalente sovvenzione lordo

Il soggetto incaricato dell'attività di Assistenza Tecnica bancaria specialistica effettuerà la valutazione di adeguatezza/non adeguatezza, al fine di verificare che il soggetto richiedente il finanziamento rispetti le condizioni di cui alla precedente lettera a) e al fine di determinare l'ESL come previsto dalla precedente lettera b).

L'intensità dell'aiuto connessa al finanziamento, espressa in termini di ESL, conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02, è data dalla differenza tra gli interessi calcolati sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione (ottenuto aggiungendo all'IBOR a un anno i margini pertinenti a seconda del rating dell'impresa) e gli interessi effettivamente applicati².

Nel caso in cui, anche a causa dell'esistenza di aiuti precedenti, la domanda dell'aiuto de minimis di cui al presente avviso comporti un possibile superamento del massimale previsto, l'impresa richiedente il beneficio potrà optare per la riduzione dell'importo del finanziamento, proporzionalmente per ciascuno degli interventi per i quali è stata presentata domanda, o per la rinuncia, totale o parziale, ad eventuali precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale.

Articolo 9

Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione

L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente, a pena di irricevibilità, tramite procedura telematica attraverso la piattaforma SIPES, accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sarda delle entrate al link <https://www.agenziasardaentrate.it/istanzeonline>.

Ai fini della compilazione, completamento e trasmissione dell'istanza, la piattaforma sarà aperta dalle ore 10:00 del giorno 13.10.2023 alle ore 17:00 del giorno 23.10.2023. Per poter presentare l'istanza, il soggetto richiedente deve disporre, a pena di inammissibilità di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n.97;

L'accesso alla piattaforma avverrà attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID, o Carta Nazionale dei Servizi CNS o Carta di identità elettronica CIE. Dopo l'accesso, l'utente dovrà compilare tutti i campi obbligatori presenti in piattaforma, al fine della corretta predisposizione dell'istanza e dell'invio della stessa.

Le istruzioni per la registrazione sulla piattaforma e la compilazione della istanza di partecipazione saranno consultabili sul manuale d'uso che sarà pubblicato, sul sito dell'Agenzia Sarda delle Entrate (www.agenziasardaentrate.it) nella sezione istanze on line e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Contenuto dell'istanza

L'istanza è direttamente compilabile a seguito dell'accesso alla piattaforma, ed è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), con la quale il rappresentante legale o il procuratore speciale attestano:

² Il tasso di base è aggiornato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_it. La citata comunicazione della Commissione prevede di norma l'applicazione di una maggiorazione di 100 punti base per prestiti con rating soddisfacente e garanzie elevate oppure prestiti con rating buono e garanzie normali.

- i dati dell'impresa;
- i dati del legale rappresentante o del procuratore speciale;
- il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6-7 del presente avviso;
- se l'impresa è classificata "grande impresa", secondo la classificazione di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- le relazioni con altri soggetti, dirette e indirette, tali da configurare l'appartenenza a una medesima "impresa unica" ai sensi di quanto indicato all'articolo 8, del presente avviso;
- il non superamento o la previsione di non superare nel triennio 2021-2023 l'importo complessivo di aiuti di stato stabilito dalla normativa in regime "de minimis", l'indicazione di eventuali aiuti «de minimis» cd. automatici di cui abbia già beneficiato l'impresa unica" ma non ancora registrati nel RNA.

Nell'istanza il richiedente dovrà inoltre indicare le somme richieste per ciascuna misura ed annualità, e da restituire come previsto all'art. 3 del presente Avviso, e indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente dedicato alla presente procedura, intestato al soggetto richiedente.

Allegati

Alla istanza dovranno essere obbligatoriamente allegati:

1. quietanza dei versamenti effettuati mediante F24 relativamente agli anni per i quali si richiede il beneficio (limitatamente agli anni 2016 e 2017) a favore della Regione autonoma della Sardegna a titolo di IRAP afferente alle attività di cui all'art. 6 del presente avviso;
2. quietanza dei versamenti effettuati mediante F24 relativamente agli anni per i quali si richiede il beneficio (limitatamente agli anni 2016, 2017 e 2021) a titolo di IRES afferente alle attività di cui all'art. 6 del presente avviso;
3. dichiarazione sostitutiva, nella forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo lo schema allegato all'Avviso, per la concessione di aiuti in «de minimis» resa dal rappresentante legale dell'impresa istante o dal suo procuratore speciale, ai fini del rispetto del massimale pertinente, ai sensi di quanto indicato all'articolo 8 del presente avviso, da rendere, qualora si configuri l'appartenenza a una medesima "impresa unica", con riferimento all'insieme di imprese, indicando le relazioni con le imprese ad essa collegate, controllata o controllante, e da rendere anche nel caso si tratti di una singola impresa (Allegato A);
4. copia dei bilanci degli ultimi due anni, se l'impresa non ha adottato la contabilità ordinaria
5. scansione del documento di identità del firmatario nei casi previsti
6. procura nei casi previsti

Altri allegati eventuali, nei casi previsti dal presente avviso:

7. richiesta di riduzione dell'importo del finanziamento (Allegato B)
8. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato C) attestante l'avvenuta rinuncia totale/parziale ad aiuti già ottenuti, nonché l'avvenuta restituzione delle somme eventualmente già percepite, con espressa indicazione, per ogni aiuto oggetto di rinuncia, del codice concessione (COR), del codice della misura (CAR), del titolo della misura, del soggetto concedente, del numero di protocollo e della data dell'atto di concessione, degli importi originariamente concessi e degli importi ai quali si è rinunciato, comprensivi dei relativi ESL (equivalente sovvenzione lordo), nel caso di aiuti sotto forma differente dalla sovvenzione diretta.

L'istanza (generata dal sistema SIPES in formato .pdf non modificabile sulla base dei dati inseriti) e i relativi allegati (sempre in formato non modificabile) devono essere firmati digitalmente³ dal legale rappresentante del soggetto richiedente l'agevolazione e caricati su SIPES. In alternativa, la firma è apposta digitalmente dal procuratore speciale del legale rappresentante dell'impresa e corredata dalla procura speciale o copia autentica della stessa munita delle necessarie dichiarazioni rese dal legale rappresentante e procuratore ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l'impresa richiedente non disponga di firma digitale, occorre stampare l'istanza e apporre la firma autografa; successivamente si dovrà caricare nella piattaforma SIPES la scansione della domanda così firmata, unitamente alla scansione del documento di identità del firmatario.

In nessun caso potranno essere ammesse istanze prive della firma o delle dichiarazioni da rendersi obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 7 e, nei casi previsti, del documento di identità o della procura.

L'impresa richiedente, qualora successivamente alla presentazione della domanda, verifichi autonomamente irregolarità della stessa o della documentazione allegata (ad eccezione dei casi di soccorso istruttorio di cui all'articolo 10) può procedere, entro i termini fissati per la chiusura del presente Avviso, all'annullamento della stessa e al caricamento di una nuova istanza. La presentazione della nuova domanda comporterà l'assegnazione di una nuova posizione nell'elenco cronologico delle istanze, con conseguente perdita della priorità precedentemente acquisita.

Articolo 10

Procedura di ammissibilità delle istanze

La procedura di valutazione delle domande presentate viene avviata dal Soggetto attuatore, con procedura di tipo valutativo a sportello anche ai sensi dell'Articolo 5, comma 2, del D. lgs. 123/1998. Il termine per la conclusione del procedimento è il 31.12.2023.

L'ordine cronologico viene determinato dalla data di inoltro delle domande sul Sistema Informativo SIPES e le domande sono avviate a istruttoria secondo l'ordine cronologico di invio telematico (purché pervenute entro la data di chiusura dello sportello di cui all'art. 9 del presente avviso).

L'ammissibilità delle istanze sarà effettuata con riferimento:

- alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle istanze di cui all'art. 9 del presente avviso;
- alla verifica del possesso, in capo all'impresa, dei requisiti di ammissibilità formale indicati negli articoli 6 e 7 del presente avviso.

E' ammesso il soccorso istruttorio con riferimento esclusivo alla documentazione di cui ai punti 1, 2 e 4 dell'articolo 9. E' facoltà dell'Agenzia sarda delle entrate richiedere chiarimenti o/e integrazioni documentali per una sola volta, con riferimento ad elementi che non comportino alterazione delle condizioni di partecipazione all'Avviso. In entrambi i casi, l'Impresa deve riscontrare la richiesta entro 10 giorni dalla ricezione della PEC, pena l'esclusione della domanda di agevolazione. La richiesta sospende il termine per la conclusione del procedimento.

³ La "firma elettronica digitale", in corso di validità, deve essere rilasciata dai certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

Il soggetto a cui è stato affidato il Servizio di Assistenza Tecnica bancaria specialistica (AT) dovrà effettuare l'istruttoria e l'analisi di bilancio e del rischio dell'Impresa, finalizzati alla adozione della Dichiarazione di adeguatezza per la concessione del finanziamento regionale. E' consentito all'AT di richiedere chiarimenti o/e integrazioni documentali per una sola volta e l'Impresa deve riscontrare la richiesta entro 10 giorni dalla ricezione della PEC, pena l'archiviazione della domanda di agevolazione. L'AT conclude la propria fase istruttoria con una Dichiarazione di adeguatezza/non adeguatezza con evidenza degli indicatori utilizzati per la verifica e allegazione della relativa check list.

Se l'istruttoria dell'AT si conclude con la Dichiarazione di adeguatezza, la check list allegata alla stessa dovrà contenere anche la quantificazione dell'ESL con l'esplicitazione del calcolo effettuato.

Nel caso in cui, anche a causa dell'esistenza di aiuti precedenti, la domanda comporti un possibile superamento del limite massimo de minimis, l'impresa richiedente il beneficio riceverà apposita comunicazione attraverso il sistema SIPES, previa verifica della disponibilità di risorse. In caso di indisponibilità di risorse, la pratica è sospesa fino ad eventuale nuova disponibilità, fermo restando il termine ultimo del 31.12.2023 per la conclusione del procedimento. L'impresa potrà optare per la riduzione dell'importo del finanziamento, proporzionalmente per ciascuno degli interventi per i quali è stata presentata domanda, e/o per la rinuncia, totale o parziale, ad eventuali precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale. In questo caso, l'AT procederà alla determinazione dell'importo massimo di finanziamento concedibile e al ricalcolo dell'ESL in modo che non risulti superata la soglia nel triennio. Successivamente, l'impresa richiedente potrà presentare, come descritto all'articolo 9 del presente Avviso, apposita richiesta di riduzione dell'importo del finanziamento originariamente richiesto, o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta rinuncia, totale o parziale, a eventuali aiuti già ottenuti, da caricare sul sistema SIPES entro dieci giorni dalla comunicazione relativa al possibile superamento del massimale.

Terminata la fase di valutazione di adeguatezza, l'Agenzia sarda inserisce in un apposito elenco cronologico (in ordine di presentazione della domanda sul sistema SIPES)⁴ tutte le imprese finanziabili. Le medesime imprese potranno accedere al beneficio fino ad esaurimento fondi, a seguito di provvedimento di concessione emesso dall'ASE, e con possibilità di scorrimento a seguito di disponibilità di ulteriori risorse. L'ASE provvederà ad aggiornare con cadenza settimanale l'elenco e a pubblicarlo sul proprio sito istituzionale.

Verificata la disponibilità dei fondi, sarà effettuata l'iscrizione sul Registro nazionale degli aiuti (RNA) ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115, con la generazione del codice di concessione COR: un eventuale superamento del limite rilevato a seguito della predetta visura (ad esempio per la presenza di aiuti non dichiarati o ai quali l'impresa ha dichiarato di aver rinunciato) comporterà l'immediata esclusione dal beneficio, salvo che l'impresa produca nel termine perentorio di dieci giorni dal preavviso di rigetto la attestazione dell'ente concedente circa l'avvenuta rinuncia ai precedenti aiuti e restituzione delle somme eventualmente già percepite in data anteriore alla registrazione del presente aiuto de minimis sul RNA. E' facoltà dell'impresa produrre tale attestazione già nella fase di valutazione di adeguatezza, gestita dall'Assistenza tecnica, in luogo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L'Agenzia Sarda delle Entrate, in sede di registrazione dell'aiuto ai fini della concessione, verifica altresì, mediante il Registro Nazionale degli aiuti di Stato, che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Gli estremi della visura Deggendorf rilasciata dal Registro a seguito di tale verifica sono menzionati negli atti che dispongono l'erogazione dell'aiuto.

⁴ In caso di annullamento della domanda e di sua ripresentazione entro i termini dell'Avviso, fa fede la data dell'ultima domanda

Entro 20 giorni dalla registrazione nel Registro Nazionale Aiuti RNA dell'aiuto, l'Agenzia Sarda delle Entrate procede all'adozione della Determinazione di concessione, alla conferma dell'aiuto nel RNA e all'assunzione del correlato impegno di spesa.

L'impresa dovrà sottoscrivere il contratto di finanziamento entro il termine di sette giorni dal provvedimento di concessione, pena la decadenza dal beneficio. Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata esclusivamente in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli oneri fiscali direttamente connessi con il contratto di finanziamento sono a carico dell'impresa beneficiaria.

L'ASE procederà alla pubblicazione di un elenco finale contenente sia le imprese destinatarie del beneficio sia quelle idonee ma non finanziate per esaurimento fondi, per le quali potrà procedersi allo scorrimento in caso di ulteriori disponibilità e comunque non oltre il 31.12.2023.

Di seguito è schematizzato l'iter istruttorio:

| FASE | SOGGETTO | OGGETTO | SOSPENSIONE TERMINI | ESITO |
|--|---|---|---|--|
| (fase A) AVVIO | Impresa richiedente | Domande di accesso alle agevolazioni | | Rilascio ID domanda, data e ora di presentazione |
| (fase B) VERIFICA AMMISSIBILITA' | Responsabile del procedimento | Verifica correttezza formale della domanda e degli allegati; Acquisizione bilanci in contabilità ordinaria | È consentita una sola richiesta di chiarimenti /integrazioni che l'impresa richiedente deve riscontrare entro 10 giorni dalla ricezione della PEC | Le domande che non sono in possesso dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità sono rigettate con nota di preavviso di rigetto ai sensi dell'Art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. Le domande che sono in possesso dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità sono avviate alla fase VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA |
| (fase C) VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA Profilatura dell'impresa richiedente | Assistenza tecnica bancaria specialistica | Valutazione di adeguatezza: - Verifica Centrale rischi Banca d'Italia - Verifica assenza di protesti e pregiudizievoli - Analisi di bilancio | È consentita una sola richiesta di chiarimenti /integrazioni che l'Impresa richiedente deve riscontrare entro 10 giorni dalla ricezione della PEC | |
| | Assistenza tecnica bancaria specialistica | Predisposizione della <i>check list</i> | | Predisposizione della <i>check list</i> contenente la valutazione di adeguatezza o non adeguatezza |

| | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | Le domande che sono in possesso della valutazione di adeguatezza sono avviate alla fase CONCLUSIVA |
| | Assistenza tecnica bancaria specialistica | (eventuale) Verifica possibile superamento massimale de minimis | Sospensione di 10 giorni dalla ricezione della pec relativa al possibile superamento del massimale, per consentire la regolarizzazione della domanda | Le domande per le quali l'AT rileva il possibile superamento del massimale devono essere integrate entro dieci giorni dalla ricezione della relativa pec con la richiesta di riduzione o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la rinuncia a precedenti aiuti. Le domande regolarizzate sono avviate alla fase CONCLUSIVA |
| (fase D) VERIFICA CONCLUSIVA | Responsabile del procedimento | <p>- Valutazione conclusiva di finanziabilità/non finanziabilità. Nel caso di valutazione positiva l'impresa è inserita nell'elenco cronologico di finanziabilità.</p> <p>- Adozione del provvedimento di concessione sulla base della disponibilità dei fondi</p> | | <p>Le domande che non sono valutate positivamente in sede di VERIFICA CONCLUSIVA sono rigettate con nota di preavviso di rigetto ai sensi dell'Art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. L'impresa può produrre nel termine perentorio di dieci giorni dal preavviso di rigetto la attestazione dell'ente concedente circa l'avvenuta rinuncia ai precedenti aiuti e restituzione delle somme eventualmente già percepite.</p> <p>Le imprese per le quali è adottata una valutazione conclusiva di finanziabilità sono inserite nell'elenco cronologico di finanziabilità.</p> <p>I finanziamenti sono concessi sulla base della disponibilità dei fondi (anche attraverso redistribuzione delle economie eventualmente registrate su un intervento in favore di un altro), previa verifica:</p> |

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|
| | | - Eventuale scorrimento elenco imprese finanziabili | Entro il 31.12.2023 | <ul style="list-style-type: none"> o su RNA del non superamento del massimale de minimis o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio eventualmente resa nella fase di VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA o rispetto clausola Deggendorf |
| | Responsabile del procedimento | Stipula del contratto di finanziamento | Entro 10 giorni dal provvedimento di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse | L'impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere digitalmente il contratto reso disponibile su SIPES |

Articolo 11

Erogazione del finanziamento

Il contratto di finanziamento prevede la restituzione alle scadenze indicate all'articolo 3 del presente Avviso, in un'unica soluzione senza interessi.

A seguito della sottoscrizione del contratto sarà adottata la determinazione di liquidazione e pagamento, in un'unica soluzione della somma in favore dell'Impresa mediante bonifico di accredito sul c/c dedicato comunicato dall'Impresa.

L'erogazione rispetta i principi della tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della legge n. 136/2010 e sue modifiche ed integrazioni.

Articolo 12

Controlli

L'Agenzia Sarda delle Entrate può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di controlli allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese oltre che il rispetto della normativa vigente, anche successivamente ai termini di cui agli articoli precedenti. I controlli saranno effettuati ai sensi del "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445" approvato con Determinazione del Direttore generale dell'ASE n.79, prot.1240, del 01.06.2023, pubblicata sul sito istituzionale dell'ASE. Resta ferma la disciplina vigente in materia di dichiarazioni false o non veritiere e fatte salve modalità di controllo già disciplinate da specifiche disposizioni normative di settore.

Articolo 13

Obblighi delle imprese beneficiarie

L'impresa beneficiaria è obbligata a:

1. garantire il rispetto delle disposizioni della norma in materia di aiuti di stato applicabile all'aiuto concesso;
2. rispettare le prescrizioni contenute nel presente avviso;
3. fornire le informazioni e le documentazioni eventualmente richieste dall'Agenzia Sarda delle Entrate per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e 7 del presente avviso entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
4. ove ricorre, dare immediata comunicazione all'Agenzia Sarda delle Entrate della volontà di rinunciare alla agevolazione o di voler ridurre l'importo richiesto per non superare il massimale de minimis;
5. adempiere all'obbligo di riversamento delle somme provvisoriamente restituite relativamente alle agevolazioni di cui all'art. 3 lettere a) e b) del presente avviso, da eseguirsi, rispettivamente, entro il 31 luglio 2026 ed entro il 31 luglio 2027, senza applicazione di interessi, come indicato nell'articolo 10 delle direttive;
6. adempiere all'obbligo di riversamento delle somme provvisoriamente restituite relativamente all'agevolazione di cui all'art. 3 lettera c) del presente avviso, entro il 31 luglio 2026, senza applicazione di interessi, come indicato nell'articolo 10 delle direttive;
7. effettuare il riversamento di cui ai precedenti punti 5 e 6 mediate PAGOPA;
8. comunicare tempestivamente e comunque entro 15 giorni eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, a mezzo PEC all'indirizzo: agenziaSardaentrate@pec.regione.sardegna.it, affinché l'ASE proceda alle opportune verifiche, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'art. 14. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa. La variazione non è in ogni caso accettata dall'ASE, qualora comporti il venire meno dei requisiti di ammissibilità all'agevolazione e, integra, in questo caso, una fattispecie di revoca.

Articolo 14

Revoca, decadenza e rinuncia

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono revocate in misura totale nei seguenti casi:

- a) assenza originaria di uno o più requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 6 - 7 del presente Avviso, verificata anche in esito ai controlli a campione di cui all'art.12;
- b) falsità delle dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario (v. artt.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), che prevedono la decadenza dai benefici, ferma restando l'eventuale responsabilità penale;

Nei casi di revoca, ai sensi dell'art.9 del d.lgs. n.123/98, l'impresa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse. Si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita.

E' invece causa di decadenza dal beneficio del termine, con obbligo di immediato riversamento in favore dell'ASE di tutte le somme eventualmente scadute e di quelle ancora a scadere, unitamente agli interessi legali maturati dalla data di decadenza e fino a quella di effettivo versamento:

- il mancato riversamento, anche parziale, delle somme provvisoriamente restituite all'impresa, relative ad una singola misura e/o annualità delle agevolazioni di cui all'art. 3 lettere a), b) e c) del presente avviso, entro la scadenza prestabilita: il verificarsi di questa circostanza comporterà la decadenza anche da tutte le altre misure e/o annualità concesse, anche se non ancora scadute;
- una procedura concorsuale per insolvenza, salvo il caso di concordato in continuità aziendale;
- lo stato di scioglimento o liquidazione volontaria, la dichiarazione di fallimento o la cessazione dell'impresa per qualsivoglia causa.

Il provvedimento che dichiara la decadenza e/o dispone la revoca dell'agevolazione di cui all'art. 3 del presente avviso, adottato, a seguito di controllo anche successivo al provvedimento finale di concessione, da parte dell'Agenzia Sarda delle Entrate, ha effetto dalla data di comunicazione all'impresa beneficiaria.

La dichiarazione mendace comporta, altresì, la decadenza e revoca degli eventuali ulteriori benefici già fruiti nonché il divieto di accesso ad ulteriori contributi secondo le modalità previste dall'art. 75, comma 1 bis del DPR 445/2000 e s.m.i.

Nel caso in cui il destinatario finale intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo all'Agenzia sarda delle Entrate, a mezzo PEC all'indirizzo: agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it.

Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione, verrà disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato oltre agli interessi legali.

Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con aggravio degli oneri come per legge. I crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione godono del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 123.

Articolo 15

Diritto di accesso agli atti

L'accesso agli atti consente la visione e/o estrazione di copia dei dati, documenti ed informazioni del procedimento secondo le disposizioni della Legge 241/1990 Capo V (Accesso a documenti o dati), del D. Lgs. 33/2013 art. 5 comma 1 (Accesso civico semplice), del D. Lgs. 33/2013 art. 5 comma 2 (Accesso civico generalizzato) o altre forme di accesso previste dai codici e dalle leggi speciali.

L'istanza di accesso agli atti può essere presentata all'Agenzia Sarda delle Entrate con sede in viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari (CA), per iscritto tramite raccomandata o via PEC all'indirizzo agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it

Articolo 16

Ricorsi

Tutti i provvedimenti amministrativi emanati dall'Agenzia Sarda delle Entrate inerenti al presente avviso potranno essere oggetto di impugnazione mediante:

- 1 Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Agenzia Sarda delle Entrate, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del provvedimento;
- 2 Ricorso giurisdizionale amministrativo (G.A.): avverso tutti i provvedimenti dirigenziali e del direttore generale è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto; per i ricorsi contro il mancato accesso ai documenti amministrativi, il termine per il ricorso al TAR è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto;
- 3 Ricorso straordinario: avverso i provvedimenti dirigenziali è ammesso, in alternativa a quello G.A., ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Articolo 17

Responsabile del procedimento, pubblicazioni e contatti

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è Angela Maria Dedola, Direttore del servizio gestione delle entrate, riscossioni, studi, consulenze.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, il presente avviso è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS), e integralmente nel sito istituzionale dell'Agenzia Sarda delle Entrate (www.agenziasardaentrate.it) e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso, i soggetti interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo email ase.agevolazioni@regione.sardegna.it o ai seguenti recapiti telefonici: 0706068028- 5464-8005-8058-8008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 nei giorni da lunedì a venerdì.

Articolo 18

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, l'Agenzia Sarda delle Entrate, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornire le informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali che riguardano le imprese richiedenti al fine di assicurarne la correttezza, liceità, trasparenza e tutela della loro riservatezza e dei loro diritti.

I dati personali saranno trattati per le finalità di cui al presente avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento. Tali dati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia Sarda delle Entrate con sede in viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari (CA) Roma, 145, cap. 09124;

Il Responsabile della protezione dei dati personali (“RPD” o “Data Protection Officer – DPO”), è contattabile alla seguente mail: ase.rpd@regione.sardegna.it

L’informativa completa è visionabile sul sito dell’Agenzia Sarda delle Entrate (www.agenziasardaentrate.it) nella sezione istanze on line.

Articolo 19

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla normativa comunitaria in materia di concessione di aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24.12.2013, prorogato fino al 31 dicembre 2023 con Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020) n. 1407/2013 e a quanto previsto dalle principali leggi di incentivazione nazionali e/o regionali vigenti.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

Il Direttore del Servizio Gestione delle Entrate,

Riscossioni, Studi, Consulenze

Angela Maria Dedola